

DELIBERA N. 219/22/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PIOMBINO DESE (PD) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 23 giugno 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 31 marzo 2022, con il quale sono state fissate per il giorno 12 giugno 2022 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 26 giugno seguente l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile seguente, con i quali sono stati indetti cinque *referendum* popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per il giorno 12 giugno 2022;

VISTA la delibera n. 134/22/CONS del 28 aprile 2022, recante: *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 12 giugno 2022”*;

VISTA la delibera n. 135/22/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetti l’abrogazione parziale dell’art. 274, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l’abrogazione parziale dell’art. 192, comma 6 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; dell’art. 18, comma 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell’art. 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell’art. 11, comma 2 e dell’art. 13, Rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell’art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193; l’abrogazione parziale dell’art. 8, comma 1 e dell’art. 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; l’abrogazione parziale dell’art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l’abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022”*;

VISTA la nota del 9 giugno 2022 (prot. n. 183291) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Piombino Dese a seguito della segnalazione presentata, in data 31 maggio 2022, dai Sig.ri Maria Baggio, Ornella Bonutto, Ismaele Mason, Andrea Sacchetto, Francesco Scquizzato, per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell’amministrazione comunale con riferimento all’invio per posta di una lettera, contenente il logo del Comune e firmata dal vice Sindaco e Assessore ai lavori pubblici, a 700 cittadini che avevano precedentemente presentato delle osservazioni a una delibera relativa agli strumenti urbanistici del piano comunale, poi modificata a causa del venir meno del contributo finanziario della Regione, e alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente di una “storia” per 24 ore con la quale si condivideva il post della lista “Noi Con Voi” del candidato sindaco uscente Mason per accedere alla pagina Facebook della lista in questione e all’elenco dei comizi programmati. Il Comitato ha ritenuto sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale relativamente all’invio delle lettere ai cittadini in quanto prive del requisito dell’impersonalità e ha proposto l’archiviazione della segnalazione relativa alla pubblicazione della storia su Facebook in quanto *“attualmente non è accertabile la sussistenza della violazione, posto che nel profilo Facebook ufficiale del Comune di Piombino Dese il post non è presente”*;

RILEVATO che non risultano pervenute le controdeduzioni dell’amministrazione comunale di Piombino Dese (PD), richieste dal Co.re.com. competente con nota prot. n. 9086 del 3 giugno 2022;

ESAMINATA la documentazione istruttoria e, in particolare, la lettera inviata dal Vice Sindaco, ove è riportato il logo del Comune e la firma autografa con indicazione del suo ruolo di assessore ai lavori pubblici, la quale si caratterizza per avere finalità di comunicazione non pertinenti l’assolvimento delle funzioni dell’ente. In particolare, il testo presenta contenuto e stile tipici della propaganda elettorale, con passaggi quali

“...l’Amministrazione ha condiviso fin dal primo momento le perplessità che hai sollevato sul progetto...”;

PRESA VISIONE della *home page* del sito istituzionale del Comune di Piombino Dese dalla quale risulta che attualmente la storia oggetto della segnalazione non è più visibile;

RITENUTO, dunque, di condividere la proposta di archiviazione del Comitato per comunicazioni del Veneto per impossibilità di accertare la violazione relativa alla pubblicazione della storia su Facebook, non più disponibile in rete;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che la lettera in cui vengono presentate le attività svolte dall'amministrazione comunale e la condivisione della posizione dei cittadini come espressa nelle osservazioni al piano comunale, oggetto di segnalazione, riporta il logo del Comune di Piombino Dese e la firma del Vice Sindaco con indicazione del suo ruolo di Assessore ai lavori pubblici ed è pertanto espressa emanazione dell'Amministrazione comunale in quanto proveniente dall'Organo che la rappresenta;

RITENUTO che l'attività di informazione e comunicazione, oggetto di segnalazione, posta in essere dall'Amministrazione comunale di Piombino Dese attraverso l'invio di lettere ai cittadini che avevano espresso le loro osservazioni sugli strumenti urbanistici del piano comunale è riconducibile nel novero delle attività di comunicazione istituzionale previste dalla legge n. 150 del 2000 come definite dall'art. 1 della legge;

RILEVATO che la predetta iniziativa di comunicazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 con riferimento alle campagne referendarie per i referendum abrogativi indetti con D.P.R. del 6 aprile 2022 e alla campagna per le elezioni amministrative, in quanto avvenuta successivamente alla data di indizione del referendum e alla data di inizio della campagna per le elezioni amministrative del 12 giugno 2022.

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione effettuata dall'amministrazione comunale di Piombino Dese appare in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto, oltre ad essere già stata convocata una riunione pubblica per condividere gli esiti del procedimento amministrativo per l'adozione degli strumenti urbanistici, gli obblighi di trasparenza amministrativa sono soddisfatti dalla pubblicazione degli atti come motivati, e dunque la comunicazione sull'esito del procedimento di approvazione del piano comunale non si annovera tra le attività di assolvimento delle funzioni dell'Ente. Quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che le lettere riportano il logo del Comune di Piombino Dese e sono sottoscritte dal Vice Sindaco e Assessore ai lavori pubblici Luigi Benozzi, con l'indicazione della sua carica istituzionale. Inoltre, il contenuto delle lettere oggetto di segnalazione appare diretto a proporre un'immagine dell'operato dell'amministrazione uscente sintonica e complice con quelle dei cittadini destinatari;

RITENUTO, pertanto, che l'invio delle lettere oggetto di segnalazione integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, per le ragioni esposte, di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto riguardo alla sussistenza della violazione relativa all'invio delle lettere;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Piombino Dese di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso l'invio per posta di una lettera, contenente il logo del Comune e firmata dal vice Sindaco e Assessore ai lavori pubblici, a circa 700 cittadini che avevano precedentemente presentato osservazioni al piano comunale sugli strumenti urbanistici. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media”*, all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Piombino Dese (PD), trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

+

Roma, 23 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba